



**SERVIZIO DI BARBIERE/PARRUCCHIERE UNISEX IN FAVORE DEI PAZIENTI
RICOVERATI PRESSO I PP.OO. DI MATERA, DI POLICORO, DI STIGLIANO E
TRICARICO**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE



Sommario

Art. 1. - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2. - Descrizione del servizio oggetto dell'appalto	4
Art. 3. - Durata e tempistica di attivazione del servizio	5
Art. 4. - Modalità di espletamento del servizio.	6
Art. 5. - Orari e Prezzi applicati all'utenza avente diritto.....	7
Art. 6. – Prodotti Utilizzati	7
Art. 7. – Dotazioni per l'esecuzione del Servizio	7
Art. 8. – Reportistica.....	7
Art. 9. – Pagamento del Canone.....	7
Art. 10. - Responsabilità.....	8
Art. 11. - Rapporto di lavoro del personale dell'assegnatario	8
Art. 12. - Comportamento del personale dell'assegnatario	9
Art. 13. – Ulteriori requisiti ed obblighi dell'assegnatario adeguamento alle norme di carattere generale.....	9
Art. 14. - Direzione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 15. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura.....	10
Art. 16. - Divieto di interruzione della fornitura	10
Art. 17. - Sospensione dell'esecuzione del contratto	10
Art. 18. - Modifiche del servizio	11
Art. 19. - Personale impiegato nel servizio.	11
Art. 20. - Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa	11
Art. 21. - Penali.....	11
Art. 22. - Risoluzione del contratto	12
Art. 23. - Fallimento e decesso	13
Art. 24. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	13
Art. 25. - Recesso	14
Art. 26. - Subappalto	14
Art. 27. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
Art. 28. - Sicurezza sul lavoro	14
Art. 29. - Regolarità contributiva e retributiva	15
Art. 30. - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	15



Art. 31. - Garanzia definitiva	15
Art. 32. - Spese, stipula e registrazione del contratto	16
Art. 33. - Controversie	17
Art. 34. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy	17
Art. 35. - Norme di rinvio.....	18



Art. 1. - Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nell'**affidamento della concessione per la gestione del servizio di barbiere/parrucchiere unisex in favore dei pazienti ricoverati presso le Unità Operative dei PP.OO. di MATERA, di POLICORO, di STIGLIANO e TRICARICO.**

La procedura, articolata in 4 lotti, è finalizzata alla conclusione di una concessione della durata di **36 mesi**.

Scopo del presente Capitolato Tecnico è quello di fornire le indicazioni di base riguardanti la concessione per la gestione del servizio di barbiere/parrucchiere unisex.

In considerazione della natura stessa della concessione, si ritiene opportuno evidenziare che le quantità stimate in fabbisogno devono considerarsi meramente indicative e non costituiscono in nessun caso obbligo contrattuale per l'Amministrazione contraente.

L'assegnatario deve osservare tutte le disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di parrucchiere/barbiere; in particolare deve essere titolare di regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune ed essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia.

Art. 2. - Descrizione del servizio oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di una **"concessione per la gestione del servizio di barbiere/parrucchiere unisex in favore dei pazienti ricoverati presso le Unità Operative dei PP.OO. di MATERA, di POLICORO, di STIGLIANO e TRICARICO"**.

L'appalto è composto dai seguenti 4 lotti:

- Lotto n. 1: Presidio Ospedaliero "Madonna Delle Grazie" di Matera - POSTI LETTO 309 circa;
- Lotto n. 2: Presidio Ospedaliero "Papa Giovanni Paolo II" di Policoro - POSTI LETTO 100 circa;
- Lotto n. 3: Ospedale Distrettuale "Salvatore Peragine" di Stigliano - POSTI LETTO 8 circa;
- Lotto n. 4: Presidio Ospedaliero Distrettuale "Rocco Mazzarone" di Tricarico - POSTI LETTO 35 circa.

L'oggetto della concessione si articola nelle seguenti quattro prestazioni:

- Piegare donna (shampoo + piega);
- Taglio capelli uomo (shampoo + taglio);
- Taglio capelli donna (shampoo + taglio);
- Taglio barba.

Le Direzioni Sanitarie raccoglieranno le richieste pervenute da ciascun reparto e le comunicheranno all'assegnatario.

L'attività deve essere svolta presso le Unità Operative di degenza, previa segnalazione ai coordinatori infermieristici o loro delegati, rispettando gli orari concordati con i medesimi coordinatori, e comunque non dovrà mai sovrapporsi a visite mediche, consumazione dei pasti, riposo o altre attività istituzionali.

Le prestazioni da erogare consistono nel **lavaggio capelli, taglio capelli, piega e rasatura barba** e sono da effettuarsi al letto, con utilizzo di materiale monouso previa copertura dell'area di lavoro.

Altre prestazioni al di fuori delle suddette, qualora fossero richieste, non dovranno essere eseguite.

Le prestazioni devono essere eseguite nella sede indicata dal Coordinatore Infermieristico, senza arrecare disturbo, disagio o intralcio alle normali attività di reparto.

La pulizia dei locali e delle attrezzature è a carico dell'assegnatario e deve essere eseguita al termine dell'attività avendo particolare cura delle prese elettriche sulle quali non dovrà mai essere impiegato il getto di acqua corrente.

L'assegnatario deve essere reperibile tramite telefono e indirizzo mail e organizzarsi in modo tale da soddisfare adeguatamente le richieste di servizio presso i diversi reparti di degenza. Tra la richiesta della prestazione e la sua esecuzione non deve trascorrere più di 1 giorno lavorativo (deve essere eseguita entro il giorno lavorativo successivo a quello di richiesta).



L'assegnatario deve assicurare lo svolgimento del servizio alle medesime condizioni anche in caso di assenza per ferie o malattie, incaricandosi personalmente dell'individuazione del sostituto avente i requisiti previsti.

I prodotti utilizzati devono essere anallergici e atossici e conformi alle vigenti normative igienico- sanitarie; il Direttore Sanitario dell'Azienda potrà motivatamente chiedere la sostituzione di prodotti non idonei.

Nel caso in cui per eruzioni cutanee evidenti o simili, il fornitore del servizio avesse dubbi sulla possibilità di eseguire le proprie prestazioni dovrà rivolgersi al Coordinatore Infermieristico o suo sostituto, che deciderà sul da farsi consultando un Medico di Reparto.

Qualora il medico stabilisca che, per cause oggettive alcuni pazienti non possono essere serviti, il fornitore dovrà astenersi dalla prestazione.

Tutti i materiali necessari per l'esecuzione del servizio presso i reparti di degenza sono a carico del fornitore e vanno conservati e trasportati in apposita valigetta dedicata.

Qualora fosse necessario, su indicazione del personale sanitario di Reparto, dovranno essere indossati specifici dispositivi di protezione individuale, come mascherine chirurgiche, copri-camicia monouso etc.

Art. 3. - Durata e tempistica di attivazione del servizio

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e ha durata di **36 mesi**.

L'assegnatario avrà comunque l'obbligo di continuare le prestazioni alle medesime condizioni contrattuali fino a quando l'Azienda Committente non abbia provveduto ad un nuovo contratto, per un massimo di 180 giorni.

L'avvio dell'attività è subordinata al conseguimento/presentazione delle licenze e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Il servizio dovrà essere attivato entro il termine massimo di 30 gg dalla stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti.

Prima di dare avvio al servizio, l'assegnatario ed il proprio personale dipendente dovrà partecipare ad un incontro con il funzionario incaricato dell'Azienda nel quale saranno illustrate le nozioni teorico pratiche sulle basilari norme igieniche, etiche e comportamentali.

Il quadro economico della concessione, stimato per **36 mesi**, è di € **90.000,00** oneri fiscali esclusi, suddiviso per lotti come indicato nella seguente tabella:

Lotti n.	Descrizione LOTTI	Importi quadro economico (36 mesi)
1	Presidio Ospedaliero "Madonna Delle Grazie" di Matera	€ 18.000,00
2	Presidio Ospedaliero "Papa Giovanni Paolo II" di Policoro	€ 7.000,00
3	Ospedale Distrettuale "Salvatore Peragine" di Stigliano	€ 1.500,00
4	Presidio Ospedaliero Distrettuale "Rocco Mazzarone" di Tricarico	€ 3.500,00

L'importo del quadro economico è onnicomprensivo ossia include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni, proroga, ecc e costituisce il valore di riferimento complessivo non superabile dalla sommatoria dei contratti attuativi.

I fabbisogni annui presunti per ogni prestazione ed i relativi prezzi unitari a base d'asta sono indicati, per ogni lotto, nella seguente tabella:

La suddetta stima è stata effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'Azienda Sanitaria ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sui presunti profili di utilizzo del servizio.

I fabbisogni stimati non sono in alcun modo vincolanti.



Art. 4. - Modalità di espletamento del servizio.

L'assegnatario deve svolgere l'attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Raccogliere le richieste pervenute dalla Direzione Sanitaria di Presidio con indicazione di ciascun reparto richiedente il servizio.
- Presentarsi al personale di Reparto per il nulla osta all'esecuzione della prestazione e nei tempi indicati.
- Per procedere all'attività di rasatura e cura dei capelli in persone che non possono alzarsi dal letto deve avere l'autorizzazione dalla coordinatrice o dell'infermiere in servizio che renderanno noti i movimenti che la persona può fare (es. può sedersi sul letto, deve restare sdraiata ecc.).
- Lavarsi le mani (nel bagno del degente) con detergente, prima di indossare i guanti monouso.
- Utilizzare la seguente biancheria monouso (aprire la confezione di fronte al paziente):
- Per la rasatura: Telo, protettivo degli indumenti del paziente, monouso da sostituire al termine di ogni rasatura (oppure è possibile utilizzare un telo da mettere a lavare dopo ogni paziente);
- Per il taglio dei capelli: Proteggere con tela cerata e telino di materiale monouso a copertura dell'area di lavoro da cambiare ad ogni paziente. Asciugare utilizzando asciugamano monouso.
- Dopo aver lavato i capelli detergere/disinfettare tutto il materiale non monouso.
- Utilizzare la spazzola/il pettine personale del paziente o in alternativa spazzole che possono e devono essere accuratamente lavate e disinfettate ad ogni utilizzo.
- Utilizzare forbici in acciaio inox.
- È proibito l'uso del pennello da barba; utilizzare schiuma da barba spray che dovrà essere distribuita sul volto mediante le mani (usare i guanti monouso) oppure con l'aiuto di una piccola spatola monouso.
- Utilizzare rasoi monouso (usa e getta) da gettare al termine di ogni rasatura. I rasoi utilizzati dovranno essere gettati negli appositi contenitori riservati ai Rifiuti Speciali collocati nelle guardiole/stanze di degenza dei reparti.
- Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata al paziente la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione disinfettante; non utilizzare dopobarba alcolici.
- Non utilizzare lacca o altri prodotti volatili.
- Raccogliere i capelli da terra ad operazione ultimata (con attrezzature proprie).
- Smaltire il materiale utilizzato negli appositi contenitori (rifiuti speciali / urbani) facendo riferimento al personale di reparto.
- Riordinare accuratamente il luogo di esecuzione della prestazione.
- Togliersi i guanti e lavarsi le mani (nel bagno del degente).
- È obbligatorio lavarsi le mani tra un paziente e l'altro, utilizzando il sapone liquido (è erogato dal dispenser presente nei bagni).
- Tutto il materiale NON monouso, una volta utilizzato, deve essere pulito, lavato, disinfettato e/o sterilizzato con prodotti o strumenti riconosciuti idonei ed efficaci.
- I materiali che vengono a contatto con il paziente devono essere monouso, se si tratta di materiali costosi che non possono essere eliminati (es, forbici) occorre poi procedere a lavarli con detergente, asciugare e sterilizzare.
- Attenersi alle norme igienico-sanitarie che verranno illustrate al momento dell'affidamento del servizio;
- Al termine di ogni intervento o settimanalmente comunicare alle Direzioni Sanitarie l'elenco delle prestazioni effettuate con indicazione dei reparti e del numero di pazienti serviti.

Le prestazioni al letto del degente non possono essere effettuate:

- presso i comparti operatori
- presso le U.O. di Emergenza Urgenza
- presso gli ambulatori
- nei luoghi comuni dell'ospedale (corridoi, salette di attesa, ...)



- per i pazienti degenti in stanze di isolamento o in altra stanza ma da considerarsi infetti (indicazioni del Coordinatore Infermieristico)
- per i pazienti affetti da malattie che possono essere responsabili, se associate a variabili correlate all'attività di parrucchiere / barbiere, di eventi avversi (ad esempio l'insorgenza di emorragie in caso di taglio accidentale, infezione della ferita in relazione ad alterazione delle difese immunitarie, cadute accidentali nello svolgimento dell'attività in seguito a difficoltà nella deambulazione, ...)

Art. 5. - Orari e Prezzi applicati all'utenza avente diritto

Gli orari di svolgimento del servizio devono essere resi noti alle Direzioni Sanitarie e alle Unità Operative e devono articolarsi dal martedì al sabato nelle fasce orarie che non intralcino la regolare attività del Reparto.

I prezzi dei servizi erogati devono essere indicativamente allineati al minimo previsto dai listini consigliati dalle associazioni di categoria e indicati in sede di offerta.

Il pagamento del servizio viene effettuato dal paziente richiedente a fine lavoro. L'assegnatario deve rilasciare regolare ricevuta. In ogni caso il rapporto che si instaura tra chi richiede la prestazione e chi la eroga si configura come privato ed esclusivo.

Art. 6. – Prodotti Utilizzati

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere a basso impatto ambientale, anallergici e dovranno avere le caratteristiche ed i requisiti conformi alle specifiche norme igienico-sanitarie vigenti in materia.

Prima dell'avvio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) l'elenco e le relative schede tecniche dei prodotti che saranno utilizzati durante l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare al responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) le eventuali variazioni dei prodotti di cui al succitato elenco e attendere relativo parere favorevole da parte del medesimo.

Il responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) effettuerà dei controlli a campione sull'idoneità e conformità dei prodotti utilizzati.

Art. 7. – Dotazioni per l'esecuzione del Servizio

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto delle attrezzature e dei dispositivi nonché dei prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni.

È, altresì, a carico dell'Impresa aggiudicataria il costo della divisa e del cartellino di riconoscimento.

La Azienda, a proprio carico, metterà a disposizione dell'Impresa aggiudicataria i locali, la fornitura di acqua e di energia elettrica.

Art. 8. – Reportistica

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire al responsabile/direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) un report mensile in formato elettronico con l'indicazione dell'unità operativa richiedente il servizio, le prestazioni effettuate per ogni paziente con i relativi quantitativi ed importi ed ogni altra informazione preventivamente richiesta dall'Azienda Sanitaria.

Art. 9. – Pagamento del Canone

Il canone annuo indicato in offerta è il corrispettivo dell'uso degli spazi per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, comprensivo degli oneri per utenze.

Il canone decorre dalla data di avvio del servizio, come risulta da apposito verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione in contraddittorio con il gestore.

Il versamento dovrà essere effettuato in **rate trimestrali**.

L'operatore economico affidatario dovrà, indipendentemente dalle prestazioni erogate, pagare alla Stazione Appaltante il corrispettivo canone di concessione.

Sono a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, i seguenti costi:

- la fornitura dell'energia elettrica;
- la fornitura dell'acqua;



In ogni caso l'Azienda committente è esonerata da qualsiasi responsabilità per interruzioni e/o sospensioni nell'erogazione determinate anche da esigenze proprie della stessa Azienda committente, nulla potendo esigere la concessionaria a titolo di risarcimento danni.

Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dall'assegnatario che dovessero verificarsi dovranno essere tempestivamente segnalati ai competenti servizi dell'Azienda Committente in modo tale che si possa immediatamente provvedere alla loro risoluzione.

I versamenti devono essere eseguiti dal concessionario a seguito dell'emissione della fattura stessa da parte di questa Azienda Sanitaria.

Tali versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario presso la Tesoreria dell'ASM – BANCA E IBAN IT50R0542404297000000000672 o con diverse modalità eventualmente indicate in fattura.

Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.

Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all'ASM che a tal fine potrà avvalersi della cauzione definitiva prestata.

Art. 10. - Responsabilità

L'assegnatario è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso ed al personale dipendente.

L'assegnatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Assegnatario risponde dei danni alle persone e alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevata da ogni responsabilità l'Azienda.

L'Azienda è altresì esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale della ditta assegnataria nell'esecuzione della fornitura.

Art. 11. - Rapporto di lavoro del personale dell'assegnatario

L'assegnatario deve applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di affidamento per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

L'Azienda Committente è altresì esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale della ditta assegnataria nell'esecuzione della fornitura.

L'assegnatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si impegna a esibire in qualsiasi momento a richiesta le ricevute mensili sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nonché il modello delle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione che il modello di versamento dei contributi SSN.

Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie previste dalla legge.

L'assegnatario è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Medica dell'esistenza di malattie infettive o comunque rilevanti per l'attività svolta, contratte dal personale dipendente e dovrà sottostare alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero stabilire oltre che le Autorità competenti, anche la Direzione Medica.



L'assegnatario deve fornire a tutto il personale la divisa da lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio nonché idonee calzature chiuse. Tali indumenti devono essere provvisti di cartellino di identificazione riportante nome, cognome e foto del dipendente. La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro.

L'assegnatario dovrà comunicare all'Azienda l'elenco nominativo del personale impiegato. Eventuali variazioni del personale addetto dovranno essere tempestivamente comunicate.

Art. 12. - Comportamento del personale dell'assegnatario

Il personale dipendente dell'assegnatario deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo. Nello svolgimento del servizio è tenuto a:

- tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso e irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio;
- osservare tutte le norme di carattere regolamentare, generali e particolari vigenti per i locali di servizio e per il suo espletamento;
- mantenere durante l'orario di servizio un comportamento lavorativo finalizzato all'efficace ed efficiente svolgimento del proprio compito.

L'assegnatario deve svolgere il servizio con la massima cortesia, gentilezza e correttezza sia nei confronti dell'utenza che dei dipendenti dell'ASM.

L'Azienda Committente potrà richiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'assegnatario oltre ad impegnarsi a mantenere, collaboratori compresi, un comportamento consono con l'ambiente nel quale viene esercitata l'attività, dovrà assumere i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinché il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

Art. 13. – Ulteriori requisiti ed obblighi dell'assegnatario adeguamento alle norme di carattere generale

L'assegnatario deve essere in possesso delle licenze prescritte per l'esercizio dei servizi oggetto della concessione.

Queste dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese esclusive dell'assegnatario.

La eventuale perdita per successiva revoca, di permessi e licenze, comporterà la revoca immediata del contratto e l'affidamento in danno a terzi.

L'assegnatario deve uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'Azienda committente per il proprio personale.

È da considerare riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi ogni informazione relativa all'organizzazione dell'Azienda committente e alle sue attività di cui l'assegnatario e i suoi dipendenti vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dalla ditta affidataria che contravvengono alle disposizioni sopradette. L'assegnatario, sotto la sua personale responsabilità si obbliga a far rispettare ai suoi collaboratori o dipendenti le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni amministrative vigenti e che verranno emanati riguardanti l'esercizio dei servizi oggetto della concessione, ivi comprese le norme di carattere igienico sanitario previste.

In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione per inadempienze o comunque per responsabilità del gestore, questi dovrà provvedere all'immediato e totale rimborso a favore dell'appaltante.

Art. 14. - Direzione dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (*di seguito, anche R.U.P.*), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il R.U.P., nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a quest'ultimo affidate (*cfr. art. 114 del Codice*).



Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (*di seguito, anche D.E.C.*) sarà designato, nel rispetto della normativa vigente, dall'ASM con l'adozione del provvedimento deliberativo di aggiudicazione, e sarà nominativamente indicato nel contratto successivamente stipulato con l'impresa aggiudicataria.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C. secondo quanto riportato all'Allegato I.2 del Codice.

Il D.E.C. svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Azienda, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Il D.E.C. segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti (*cfr. art.18 comma 3 del sopra citato D.M. n.49/2018²*).

Le comunicazioni tra D.E.C. e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra Amministrazione Contraente, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima Amministrazione, avvengono con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice (D.Lgs. n. 36/2023: ALLEGATO II.14 CAPO II - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture" - Articolo 31. "Attività e compiti del direttore dell'esecuzione"), nonché da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 15. - Verifiche e controlli svolgimento della fornitura

La qualità dei prodotti forniti sarà accertata dalla S.A., per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Azienda si riserva ampia ed insindacabile facoltà di effettuare verifiche e controlli, in qualsiasi momento e senza preavviso, circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, dello schema di contratto e della normativa vigente in materia. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rilevi una difformità, in tutto o in parte, della fornitura all'ordine e/o alle caratteristiche richieste o se per qualunque altra causa fosse inaccettabile, ne darà comunicazione scritta al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e sostituirla, nei termini stabiliti dalla struttura sopraindicata, con altra fornitura corrispondente per quantità e qualità alla richiesta, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la S.A. ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese del Fornitore, la fornitura necessaria per il regolare andamento delle attività sanitarie, qualora il medesimo Fornitore, dopo diffida per iscritto ad adempiere, non ottemperi agli obblighi assunti.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di controllare l'igiene generale delle attrezzature in uso e del personale impiegato nello svolgimento del servizio

Art. 16. - Divieto di interruzione della fornitura

La fornitura di che trattasi è ad ogni effetto strumentale all'erogazione del servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotta o sospesa per alcun motivo.

L'impresa dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi. Detti termini sono da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, quale "Termine essenziale".

Art. 17. - Sospensione dell'esecuzione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato proceda utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,



compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura, nonché dello stato di avanzamento della stessa, e delle cautele adottate affinché la ripresa della medesima possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non previsto nel presente articolo, nell'odierno appalto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice, quelle di cui all'art. 23 Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018, nonché quelle previste da successive norme comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 18. - Modifiche del servizio

Le quantità richieste e dettagliate nello "schema offerta economica" sono meramente indicative, determinate sui fabbisogni storici e potranno essere soggette ad ampliamenti o riduzioni in relazione alle effettive esigenze che l'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara, in dipendenza delle mutate e sopravvenute necessità della SA, senza che il Fornitore possa pretendere indennità di sorta.

Art. 19. - Personale impiegato nel servizio.

Ove applicabile nell'ambito della fornitura oggetto dell'affidamento:

a) Doveri del personale impiegato

Al presente appalto non si applica la clausola sociale, atteso che trattasi di servizio di natura intellettuale, ovvero di fornitura senza posa in opera.

b) Responsabile della commessa

Il Fornitore s'impegna a designare, anche tra il personale impiegato ed a suo totale carico ed onere, un proprio responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto del Fornitore), costantemente reperibile. Il responsabile della fornitura provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC e del RUP della S.A.

Il Fornitore dovrà comunicare al DEC e RUP il nome del suo incaricato, il recapito telefonico, nonché l'indirizzo mail, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio od al di fuori di esse.

Tutte le contestazioni per inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente al Fornitore.

Art. 20. - Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa

Il Fornitore risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno (*a persone o cose, nonché a qualsivoglia tipologia di documentazione oggetto dell'appalto presa in carico*) che, per colpa imputabile ad esso od al personale addetto, possa derivare all'ASM ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il presente capitolato. L'ASM è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito.

Art. 21. - Penali

Fermo restando quanto disposto nel successivo articolo, in caso di ritardato e/o mancato e/o parziale adempimento degli obblighi contrattuali, per cause non dipendenti da caso fortuito, forza maggiore o da



fatto imputabile all'Azienda o a terzi, è stabilita una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a discrezione del R.U.P. sulla base di quanto all'uopo relazionato dal D.E.C.

Le penali, dovute per il ritardato adempimento o per difformità delle forniture, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Penali attenuate:

L'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni del Fornitore, ai correttivi da esso tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall'Azienda l'inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente il Fornitore da responsabilità, siano meritevoli di considerazione.

Penali aggravate

Ferma restando le fattispecie oggetto di risoluzione di cui al successivo articolo, l'importo delle penali, così come sopra stabilite, può essere aumentato fino al doppio quando l'inadempimento:

- consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso;
- quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico;
- nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia.

Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e l'applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest'ultimo la corrispondente documentazione, il quale applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate.

Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, l'Azienda si rivarrà sulla garanzia fideiussoria.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Azienda di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Art. 22. - Risoluzione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122 del Codice, la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;



b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

L'allegato II.14 al Codice disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 23. - Fallimento e decesso

Oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36/2023, il contenuto del presente articolo è altresì disciplinato dall'art. 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

Art. 24. - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto con le modalità previste dall'ordinamento dell'Azienda cui il Responsabile de quo dipende. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura/servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi sarà l'indice dei prezzi al consumo pubblicati dall'ISTAT. Il riconoscimento della



Revisione prezzi potrà essere concesso previa istruttoria della S.A. ed applicabile dal secondo anno di fornitura.

Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art. 120, comma 12 del Codice, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica, per quanto compatibile con il presente appalto, il suddetto ed omonimo art. 120 del Codice, nonché l'art.22 del sopra citato D.M. n.49/2018.

Art. 25. - Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 26. - Subappalto

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 27. - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Gli obblighi di cui al comma precedente incombono anche in capo all'eventuale subappaltatore.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 119, comma 12 del Codice in caso di subappalto.

Art. 28. - Sicurezza sul lavoro

L'ASM ed il Fornitore saranno tenuti al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell'Azienda, per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro.



L'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dovranno essere dimostrati mediante produzione, al coordinatore per la Sicurezza negli appalti, delle certificazioni – riferite al singolo operatore – rilasciate da Enti professionisti, associazioni di categoria, ecc. in possesso di adeguati titoli abilitanti.

Art. 29. - Regolarità contributiva e retributiva

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della rispettiva vigente normativa di riferimento (vedi da ultimo, l'art.4 D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 78/2014, e successivo DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 30 gennaio 2015, con cui sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica).

Per quanto concerne il presente contratto, l'Azienda acquisisce d'ufficio telematicamente il D.U.R.C. in corso di validità per:

- a) il pagamento delle prestazioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- b) il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale (cfr. art.31 comma 4 D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (cfr. art. 11 commi 6 del Codice).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

Art. 30. - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da disposizioni interpretative dell'A.N.AC. ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici [Determinazione n.4 del 7 luglio 2011, così come aggiornata da Delibera n.556 del 31.05.2017].

Art. 31. - Garanzia definitiva

Nella presente procedura di gara non è richiesta alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione, così come previsto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva il cui valore sarà **pari al 5% dell'importo contrattuale** ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

L'Amministrazione Contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.



La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art. 117 comma 6 del Codice).

La garanzia fideiussoria di cui trattasi, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (cfr. art. 117 comma 7 del Codice).

La garanzia di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata (cfr. art. 117, comma 8 del Codice).

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (cfr. art. 117, comma 9 del Codice).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (cfr. art. 117, comma 12 del Codice).

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese (cfr. art. 117 comma 13 del Codice).

Art. 32. - Spese, stipula e registrazione del contratto

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante il portale www.acquistinretepa.it. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso riportato all'Allegato I.4:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40



=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Art. 33. - Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, sarà competente il Tribunale di competenza territoriale ove ha sede legale l'Azienda Sanitaria Locale di Matera. Nelle controversie di cui sopra non rientrano le fattispecie previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. nelle quali c'è la competenza esclusiva del giudice amministrativo. Si precisa che il presente capitolato non contiene la "clausola compromissoria".

Art. 34. - Trattamento dei Dati Personali e Privacy

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel proseguo anche "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato del Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (GDPR e D.lgs. 196/2003), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. In ragione dell'oggetto del Contratto, laddove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo (salvo specifici provvedimenti normativi o del Garante privacy - ad es. Titolari autonomi come in caso di contratti di assicurazione, ecc.) sarà nominato dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito ASM) "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte dell'ASM, relativamente ai dati personali di cui la stessa ASM è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
5. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dall'ASM, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'ASM diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'ASM in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.



Art. 35. - Norme di rinvio

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale ed ogni altro documento della presente procedura di gara, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate, senza condizione o riserva alcuna, dal Fornitore.

Per quanto non previsto dalla suddetta documentazione di gara, si applica al contratto la normativa vigente nel settore oggetto del presente capitolato e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs. n. 36/2023 ed infine tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto.